



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 30 maggio 2022

Prot. n. 4259

Candidature per le elezioni del Consiglio Accademico 2022/2025

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che: *"Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato"*;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e segnatamente l'art. 4 "Organi" e l'art. 8 "Consiglio Accademico";

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" di Milano, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010; e segnatamente:

- a) l'art. 11 "Organi" ove si individua (comma 1, lettera d) il Consiglio Accademico tra gli *"Organi necessari dell'Istituzione"* ai sensi dell'art. 4 "Organi" del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e ove si afferma (comma 2): *"Tutti gli organi dell'Istituzione, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta"*;
- b) ancora l'art. 11 "Organi" ove si stabilisce che (comma 5):

5. Fatte salve le incompatibilità sancite dalla legge e dalle norme contrattuali vigenti:
a) sono fra loro incompatibili le cariche di consigliere accademico, rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione. Il membro del Nucleo di valutazione non può inoltre ricoprire gli incarichi di cui all'art. 13, comma 9 del presente Statuto;

...Omissis...

c) le cariche di Direttore, di componente del Consiglio di amministrazione e di componente del Consiglio accademico non sono compatibili con incarichi dirigenziali in altre istituzioni di formazione o di produzione musicale, con salvezza di opzione;

d) i membri del Consiglio accademico non possono prendere parte al voto su delibere che vedano coinvolti personalmente, o quali rappresentanti di enti o istituzioni esterne, loro stessi ovvero parenti o affini fino al terzo grado.

c) i commi 3 e 4 dell'art. 14 "Consiglio Accademico", ove si legge:

3. Il Consiglio accademico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 132/03, è formato da tredici componenti: il Direttore che lo presiede; dieci docenti dell'Istituzione eletti dal corpo docente tra i professori con incarico a tempo indeterminato aventi non meno di due anni di anzianità nella sede, e due studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento della Consulta degli studenti.

4. Le elezioni vengono indette, con riserva di successiva fissazione della data delle votazioni, dal Direttore in procinto di scadenza. I rappresentanti del corpo docente sono eletti sulla base di candidature con annesso curriculum che a pena di inammissibilità devono pervenire alla Direzione entro sette giorni dalla proclamata elezione del nuovo Direttore, per essere affisse senza ritardo all'albo dell'Istituto. Fino alla vigilia delle votazioni possono svolgersi incontri pre-elettorali. Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, si svolgono durante tre giornate consecutive non prima di quindici giorni dalla proclamazione del Direttore neo-eletto, che ne fissa il calendario e l'orario curando la relativa affissione all'albo.

VISTO il Regolamento del Consiglio Accademico approvato con delibera del Consiglio Accademico del 2 luglio 2019, delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2019 e decreto del 31 luglio 2019, protocollo n. 5173;

VISTO che il Regolamento del Consiglio Accademico, all'art. 3 "Elezioni dei docenti", nel recepire puntualmente quanto indicato dallo Statuto, stabilisce quanto segue:

1. (Candidature) I docenti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 14 dello Statuto possono presentare la propria candidatura entro il settimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Direttore eletto (ex comma 4 dell'art. 14 dello Statuto), pena inammissibilità della candidatura che dovrà comprendere anche il curriculum del candidato.
2. (Esclusioni) Non possono candidarsi i docenti:
 - a. privi dei requisiti indicati dal comma 3 dell'art. 14 dello Statuto e dal precedente comma 5;
 - b. che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, salvo che siano stati riabilitati;
 - c. che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, ancorché sospesa o condonata o coperta da amnistia impropria, ovvero si trovino in attesa di giudizio per delitto non colposo punibile con pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
 - d. che abbiano già esercitato le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi; è data possibilità di candidarsi per un terzo mandato consecutivo a coloro il cui mandato, in uno dei due precedenti, abbia avuto durata inferiore a un anno sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie.
3. (Incompatibilità) Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 dello Statuto la carica di Consigliere è incompatibile con le seguenti altre cariche: rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione, coordinatore di Dipartimento, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), delegato sindacale (terminale associativo), componente della Commissione di disciplina, componente della Commissione per la qualità della didattica e della ricerca, membro del Nucleo di valutazione.

VISTO che, a seguito della procedura elettorale indetta con decreto del 13 aprile 2022, protocollo n. 3077, la proclamazione del Direttore del Conservatorio per il triennio 2022/2025 è avvenuta in data 27 maggio 2022, come risulta dal verbale n. 13, protocollo n. 4244, della Commissione elettorale per le elezioni del Direttore 2022/2025;

TENUTO CONTO che, con successivo atto, verranno definite le date delle votazioni per l'elezione del Consiglio Accademico 2022/2025;

DECRETA

1. I docenti a tempo indeterminato del Conservatorio di Milano, aventi non meno di due anni di anzianità nella sede, che non rientrano nei casi di esclusione richiamati nelle premesse, possono candidarsi alle elezioni del Consiglio Accademico, relative al triennio 2022/2025.
2. I soggetti di cui al punto 1 possono candidarsi compilando – entro il termine perentorio di **sabato 4 giugno 2022** (pena inammissibilità) – il form disponibile tramite questo link:

<https://form.jotform.com/221492934321352>

3. Nel compilare il form è obbligatorio allegare il curriculum del/della candidato/a.
4. Successivamente al termine di presentazione delle candidature verrà pubblicato il decreto di indizione delle elezioni che, ad ogni buon conto, si terranno successivamente alla pausa estiva.

Il presente decreto, che si compone di n. 3 pagine, viene diffuso tramite l'Albo istituzionale on line (<https://www.consmi.it/it/1518/albo-istituzionale>) e la mailing list ufficiale del Conservatorio di Milano.

Il Direttore
Cristina Frosini